

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1495/2019 del 21/02/2019

OGGETTO: Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scuolabus. Codice C.I.G. 76069383D2, Codice C.I.G. derivato 77593290DB.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno ventuno (21) del mese di Febbraio (02) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Giovanni Della Casa, nato a Porto San Giorgio (FM) il 29/04/1962, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari del Comune di Fermo, giusta Decreti Sindacali n. 48 del 01/12/2015 e n. 34 del 30/11/2018, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **“LIBELLULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”** con sede a Fermo (FM) in Via Zeppilli n. 62, cap. 63900, Codice Fiscale e Partita IVA 01496620442 MANDATARIA, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con la società **"ASSCOOP SOCIETA’**

COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE", con sede ad Ancona (AN), Viale della Vittoria n. 4, cap. 60123, Codice Fiscale e Partita IVA 00733460422, MANDANTE, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa Mandataria, Sig.ra ISIDORI ANTONELLA , nata il 17 Gennaio 1959 a Fermo (FM), munita di firma digitale, domiciliata presso la Società, d'ora innanzi denominata nel presente atto "Appaltatore", legittimata a questo atto in virtù dei poteri conferiti dall'atto di costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, a rogito del Notaio, Dott. Francesco Ciuccarelli, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, Repertorio n. 40770 – Raccolta n. 17690 del 24/01/2019, registrato a Fermo il 30/01/2019 al n. 309 Serie 1T, contenente mandato speciale gratuito e relativa procura irrevocabile, in copia conforme all'originale in formato digitale (Allegato "A").

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 - lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che in data 06/07/2016 il Comune di Fermo ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la convenzione per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli

effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art.

1, comma 88, della L. n. 56/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Socio Sanitari,

Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari del

Comune di Fermo in data 1 Agosto 2018 n. 434, R.G. 1423 è stato

stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione

dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto, attribuendo

alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di

selezione del contraente mediante procedura aperta e sulla base del

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

95, commi 2 e 3 del Dlgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali,

Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della

Provincia di Fermo, in data 28 Novembre 2018 n. 480, R.G. 1022, è

stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto al

Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire tra la cooperativa

"LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L." di

Fermo (FM), MANDATARIA e la cooperativa **"ASSCOOP**

COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE", di Ancona

(AN) MANDANTE, e alle condizioni tecniche ed economiche presentate

in sede di gara ;

- che l'importo di aggiudicazione dell'appalto in argomento, come

risultante dalla citata Determinazione, è pari ad Euro 218.120,00, oltre

oneri per la sicurezza e per interferenze per Euro 450,00, tutto I.V.A.

esclusa;

- che lo stesso R.T.I. aggiudicatario ha specificato, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016:

- la spesa relativa al costo del personale per l'esecuzione del servizio in oggetto, inclusa nell'offerta, ammonta ad € 216.524,00, come quantificato dal Comune e riprodotto al paragrafo 3 del Disciplinare;

- che i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta, sono pari ad Euro 1.200,00;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 14 Dicembre 2018 n. 515, R.G. 1095, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con propria determinazione n. 480 del 28/11/2018 (R.G. n. 1022) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico aggiudicatario;

- che la S.U.A. della Provincia di Fermo ed il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, hanno effettuato d'ufficio e tramite il sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo al R.T.I. aggiudicatario, sia per la Mandataria che per la Mandante, dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche per la Mandante (come da visura ordinaria del 08/01/2019 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via

	telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n.	
	P V3272970 del 08/01/2019);	
	- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche per la Mandataria (come da	
	visura ordinaria del 08/01/2019 e documento di verifica di	
	autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via	
	telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n.	
	P V3272964 del 08/01/2019);	
	- comunicazione antimafia del 13/12/2018 per la Mandante, ai sensi dell'	
	art. 84, comma 2, del Dlgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente	
	tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia,	
	PR_ANUTG_Ingresso_0111216_in data 06/11/2018 ;	
	- comunicazione antimafia del 19/11/2018 per la Mandataria, ai sensi	
	dell' art. 84, comma 2, del Dlgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente	
	tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia	
	PR_FMUTG_Ingresso_0034272_in data 06/11/2018 ;	
	- regolarità contributiva (Durc on line) in scadenza il 26/03/2019 per la	
	Mandataria e in scadenza il 16/06/2019 per la Mandante;	
	- verifica delle condanne incidenti sulla moralità professionale, ai sensi	
	dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 per la Mandante (certificati	
	Casellario Giudiziale, rilasciati in data 30/10/2018, numeri:	
	4486376/2018/R, 4486377/2018/R, 4486378/2018/R, 4486379/2018/R	
	4486380/2018/R, e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni	
	amministrative dipendenti da reato in data 30/10/2018 numero	
	4486283/2018/R);	
	- verifica delle condanne incidenti sulla moralità professionale, ai sensi	
	5	

dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 per la Mandataria (certificati Casellario Giudiziale, rilasciati in data 30/10/2018, numeri: 4484887/2018/R, 4484888/2018/R, 4484889/2018/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 06/11/2018 numero 4551696/2018/R ;

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 per la Mandante (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Ancona in data 04/02/2019);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 per la Mandataria (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Fermo in data 11/01/2019);

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto dall'A.N.AC. (visura del 30/10/2018 sia per la cooperativa mandante e sia per la cooperativa mandataria);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 3045316 del 30/10/2018: esito di posizione regolare per la Mandante e n. 3044707 del 30/10/2018: esito di posizione regolare per la Mandataria);

- certificato di non assoggettabilità alla normativa sui disabili, art. 17 della L.68/99, rilasciato dal Centro per l'Impiego di Ancona, prot. n. 21243 del 20/11/2018 per la Mandante, e dall'I.N.P.S. di Fermo del 18/09/2018 n. 201811601856 per la Mandataria ;

- che sia la Mandataria che la Mandante hanno presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 13/02/2019 e in data 12/02/2019 circa la

composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 13/02/2019 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.Lgs. n. 56/2017;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del **servizio di assistenza scuolabus.**

L'Appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, modalità e documenti dedotti e risultanti dai documenti, che di seguito si elencano:

- Capitolato d'Oneri; - offerta economica e offerta tecnica dell'appaltatore; - D.V.R. (documento di valutazione rischi), PRE-DUVRI e DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenze) .

Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale: il Capitolato d'Oneri (Allegato "B"), firmato digitalmente.

Ad eccezione del Capitolato d'Oneri, i sopra richiamati documenti sono depositati presso questa stazione appaltante; di essi le parti contraenti dichiarano di averne piena conoscenza e li hanno integralmente sottoscritti.

Art. 3 - DURATA. Il servizio decorre dalla data di stipula del presente contratto per 12 (dodici) mesi consecutivi, ricomprendendo nel computo anche i mesi estivi ove il servizio è sospeso.

E' prevista la facoltà di rinnovo dell'affidamento del servizio all'appaltatore per ulteriori 9 (nove) mesi, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel presente contratto (fatta salva la revisione dei prezzi), se consentito dalle disposizioni di legge vigenti alla scadenza, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente, subordinato alla verifica delle condizioni di cui all'art. 9 – comma 4 - del Capitolato d'Oneri.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune di Fermo.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a

seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio, ovvero alla strutturazione di un nuovo modello di gestione del servizio.

Art. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE. L'importo contrattuale ammonta a complessivi Euro 218.570,00 (diconsi duecentodiciottomilacinquecento-settanta/00), compresi oneri per la sicurezza per Euro 150,00 (non soggetti a ribasso) e oneri di sicurezza da rischi da interferenza per Euro 300,00 (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per la durata di 12 mesi, determinato come segue:

- costo orario per operatore inquadramento B1 (assistente scuolabus) Euro 16,40 x 13.300 ore (monte orario previsto)= Euro 218.120,00, oltre I.V.A.;

- oneri per la sicurezza e per interferenze Euro 450,00 oltre I.V.A.;

- che lo stesso R.T.I. aggiudicatario ha specificato, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016:

- la spesa relativa al costo del personale per l'esecuzione del servizio in oggetto, inclusa nell'offerta, ammonta ad € 216.524,00, come quantificata dal Comune e riportata al paragrafo 3 del disciplinare;

- che i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta, sono pari ad Euro 1.200,00.

Art. 5 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Mandataria e la Mandante hanno comunicato, con nota del 13/02/2019 e del 05/02/2019, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, accesi presso:

- la Banca CARIFERMO S.p.A., Agenzia di n.1 di Fermo (FM), Codice IBAN: IT27I0615069450CC0011007469, per la Mandataria;
- la Banca PROSSIMA S.p.A., Agenzia di Milano. (MI) – Piazza Ferrari, 10, Codice IBAN: IT21B0335901600100000069991, per la Mandante;

comunicando altresì, le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi. Le Cooperative del R.T.I. provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è quello derivato (**77593290DB**).

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA RESPONSABILITA'.

L'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. G124/00A0787673, emessa in data 14/02/2019 dalla Società " Groupama Assicurazioni S.p.A.", Agenzia n. G124.di Porto San Giorgio (FM), di Euro 10.928,50= (Euro diecimilanovecentoventotto/50), polizza ridotta del 50% perché la Mandataria è una microimpresa e la Mandante è in possesso di certificazione di qualità, e polizza assicurativa di R.C.T./R.C.O. n. 108991592 del 12/02/2019, emessa dalla Società " Groupama Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Porto san Giorgio (FM), ai sensi dell'art. 24 del Capitolato d'Oneri.

Art 7 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. Ai sensi dell’art. 16 del Capitolato d’Oneri è vietato cedere o affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'Appaltatore deve eseguire il servizio secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara. Trattandosi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le prestazioni delle due ditte costituenti il raggruppamento devono essere eseguite nella percentuale, così come riportata nell’atto costitutivo, vale a dire:

- “LIBELLULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”:

70% (settanta per cento);

- “ASSCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE”: 30% (trenta per cento).

Art. 9 - SICUREZZA. L'Appaltatore é obbligato, durante il servizio, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art.10 – CLASOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Si dà atto che il presente contratto e lo svolgimento del servizio, fino al termine dell’annualità, sono espressamente subordinati al mantenimento dell’attuale assetto organizzativo del servizio, finora gestito in forma diretta dall’Ente.

Art. 11 - RISOLUZIONE , RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 26 del Capitolato d’Oneri.

Per quanto riguarda l’esercizio della facoltà di recesso e di riduzione del servizio si fa espresso rinvio al successivo art. 27 del Capitolato.

Art. 12 - DIRITTO DI RECESSO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CLAUSOLA DI NULLITA’. Ai sensi e per gli effetti dell’ art 1, comma 13 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, nel corso dell’esecuzione del presente contratto di servizi, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere, in ogni momento, previa formale comunicazione all’Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle

prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. (art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da CONSIP S.P.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.P.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Art. 13 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 14 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi; si da atto che la spesa relativa ai diritti di segreteria è stata calcolata con la riduzione del 50% ai sensi della Tabella D – punto 9, allegata all'art. 40 della L. n. 604/62, essendo, la mandataria e la mandante, cooperative sociali che, la vigente normativa equipara alle ONLUS.

Art. 18 - REGISTRAZIONE. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto é sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa; si dà atto che il presente contratto é esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), trattandosi di “ cooperative sociali”.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679) e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Oggetto delle presenti condizioni è definire le modalità nelle quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento dei dati a carattere personale necessari per fornire il servizio di “Assistenza Scuolabus” che consiste nell’accompagnamento e nella sorveglianza degli alunni (residenti nelle zone urbane ed extraurbane) che usufruiscono del trasporto sugli scuolabus comunali per il raggiungimento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Fermo.

	La natura delle operazioni realizzate sui dati è inerente alle seguenti	
	funzioni:	
	- controllo costante dei tesserini di trasporto, in particolare coincidenza	
	dei periodi di rinnovo e segnalazione scritta al Settore Servizi Scolastici	
	degli utenti non in regola;	
	- sospensione temporanea dal servizio trasporto dei minori che rifiutino	
	l'esibizione del tesserino di abbonamento o che non abbiano pagato	
	l'abbonamento, anche senza preavviso scritto alla famiglia da parte del	
	Comune;	
	- segnalazione scritta, al Settore Servizi Scolastici, di eventuali bambini	
	che disturbano o molestano i coetanei e/o disturbano l'autista durante il	
	viaggio.	
	I dati a carattere personale (personali) trattati sono i dati anagrafici e	
	recapiti.	
	Le categorie di persone interessate sono gli alunni delle scuole	
	dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado che fanno espressa	
	richiesta del servizio.	
	Il trattamento dei dati è solo per la finalità o le finalità sopra specificate e	
	per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	Il trattamento dei dati avviene conformemente alle istruzioni	
	documentate del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del	
	trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del	
	regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre	
	disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri	
	relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il	

Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

Il fine è il seguente:

- garantire la riservatezza dei dati a carattere personale (personali) trattati nell'ambito del presente contratto;
- controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale.

Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le seguenti misure di sicurezza:

- a) alla documentazione di riferimento contenente dati personali, consegnata dal titolare ed utilizzata esclusivamente ai fini delle attività necessarie per le finalità connesse al servizio, come sopra indicate, viene, fin dal ricevimento, riposta e custodita in apposito involucro chiuso e non trasparente;
- b) l'operatore incaricato al controllo trattiene tale documentazione solo

per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività e

mantenendola sempre sotto il proprio diretto e personale controllo.

c) terminate le attività di controllo tale involucro, contenente la documentazione con i dati personali, viene riconsegnato alla coordinatrice del servizio che prontamente lo restituisce al soggetto designato dal titolare.

Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera le misure di sicurezza previste nel DPS in corso di aggiornamento.

In caso di delega di attività a ulteriori Responsabili, il Responsabile del trattamento deve raccogliere l’autorizzazione scritta, precedente e specifica del Titolare del trattamento.

L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

Diritto di informazione delle persone interessate

Spetta al Titolare del trattamento fornire l’informativa alle persone

interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.

Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare queste domande di ricevimento per posta elettronica al seguente indirizzo:
coop.libellulafermo@gmail.com.

Notifica della violazione di dati a carattere personale

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 2 (due) giorni dopo esserne venuto a conoscenza e con le modalità di seguito indicate. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità di controllo competente.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento notifica all'autorità di controllo competente (il Garante per la protezione dei dati personali), in nome e per conto del Titolare del trattamento, le violazioni di dati a carattere personale senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

La notifica deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove

possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.

La comunicazione alla persona interessata descrive, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e contiene almeno:

a. la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

	b. il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;	
	c. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;	
	d. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.	
	Disposizione dei dati al termine delle prestazioni contrattuali	
	Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s'impegna a:	
	- rimandare i dati a carattere personale al Responsabile del trattamento designato dal Titolare del trattamento.	
	Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento.	
	Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.	
	Responsabile della protezione dei dati	
	Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.	
	Registro delle categorie di attività di trattamento	
	Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:	
	- Il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui	

	tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile	
	della protezione dei dati;	
	- Le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del	
	trattamento;	
	- Se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un	
	paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di	
	trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del	
	regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano	
	l'esistenza di opportune garanzie;	
	- Per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza	
	tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:	
	- La pseudonimizzazione e la numerazione dei dati a carattere personale;	
	- I mezzi che permettono di garantire la segretezza, l'integrità, la	
	disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di	
	trattamento;	
	- I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere	
	personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente	
	fisico o tecnico;	
	- Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare	
	regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per	
	assicurare la sicurezza del trattamento.	
	Documentazione	
	Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del	
	trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di	
	tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese	

le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento s’impegna a:

1. Fornire al Responsabile del trattamento, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le informazioni necessarie.
2. Documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento
3. Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento
4. Supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

Richiesto, io Segretario rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 24 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l’atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale(CAD),unitamente agli Allegati “A” e “B”.

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari – Dott. Giovanni Della Casa (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: La Mandataria LIBELLULA COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS –Il Presidente del C.D.A., Sig.ra Antonella Isidori

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina

Camastra (firmato digitalmente)